

Prot. n. 164

Spett.le

**Consorzio A.S.I. di Palermo**

c.a. *Dott. Alessandro Albanese* (Presidente)

c.a. *Dott. Antonio Montalbano* (Dirigente Generale)

c.a. *Geom. Franco Serras* (RUP)

Spett.le

**Assessorato Regionale attività produttive**

c.a. *Dott. Marco Venturi*

**Oggetto: bando di gara per tre lavori di messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture degli agglomerati consortili di 1) Termini Imerese e Lercara Friddi, 2) Brancaccio, 3) Carini .  
Termine offerte 30 novembre, gara 14 dicembre 2011**

Con riferimento alle procedure in oggetto, dall'esame della documentazione di gara, si evince la singolarità di un unico bando riguardante tre lavori diversi da eseguirsi in agglomerati consortili diversi situati in territori diversi, con l'unico comune denominatore il committente ente appaltante che ci legge. Questo inusitato *modus procedendi*, oltre a creare ambiguità e perplessità nella lettura e interpretazione della *lex specialis*, inevitabilmente causa difficoltà nella presentazione della/e offerta/e, poiché per concorrere a uno o più aggiudicazioni di lavori pertinenti le suddette tre gare, il concorrente deve presentare un'unica busta "A – documentazione" (pag. 17 disciplinare).

Entrando nel merito del contenuto del bando in oggetto, rileviamo le seguenti gravi anomalie.

- Clausola 3.5.1: nella gara 1, gara 2 e gara 3 sono indicate alcune categorie scorporabili (tra cui rispettivamente OG3, OG10 e OG 10), per ciascuna delle quali è prescritto il divieto di subappalto. Tali lavorazioni, pur superando ciascuna di esse il 15% dell'importo complessivo dei singoli appalti, **non si annoverano tra quelle categorie per le quali la legge prescrive il divieto di subappalto** (art. 72 c. 4 DPR 554/99 ora art. 107 DPR 207/10);
- Clausola 6: è previsto l'esborso di € 500 pagabili tramite versamento su c/c bancario, per l'acquisto di un CD contenete la documentazione di gara e il progetto esecutivo di ciascun lavoro. Tale versamento è indubbiamente eccessivo e *contra legem*. Invero, **l'art. 25 della L. n. 241/90, prescrive esclusivamente il rimborso del costo di riproduzione** sostenuto dall'ente per il rilascio di copie (o in questo caso per riprodurre su supporto informatico CD). In ipotesi identiche l'Autorità di vigilanza sui cc.pp. ha evidenziato l'illegittimità di clausole come quella di cui sopra, poichè il pagamento ingiustificato per l'acquisto della documentazione di gara è un ostacolo alla libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici (Parere Autorità di vigilanza sui cc.pp. n. 187/10 e 210/10);
- Clausola 12.3: pur non trattandosi di "appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori" (ovverosia "appalto integrato" disciplinato dall'art. 53 Dlgs. N. 163/06 e artt. 168-169 DPR 207/10), nel bando, al concorrente è richiesto il possesso di requisiti relativi alla progettazione da dimostrare tramite attestazione SOA per progettare o i requisiti di cui all'art. 263 DPR 207/10. Nulla di più irrazionale,

trattandosi di appalto di sola esecuzione per la cui partecipazione è **sufficiente il possesso di attestazione SOA per costruire.**

➤ Clausola 16 m): sono posti a carico dell'impresa aggiudicataria, una quota delle spese di funzionamento della commissione di gara in misura stabilita pari ad € 20.000 per ciascuna dei tre contratti da stipulare, ciò in violazione alla **norma che dispone l'inserimento delle spese relative alla commissione nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'ente appaltante** (art. 84 c. 11 D.lgs 163/06). Questa è da ritenersi una norma inderogabile in quanto garantisce l'imparzialità e l'efficienza dell'attività amministrativa;

➤ Clausola 16 n): si specifica che l'impresa, in caso di ritardo nei pagamenti derivanti da procedure di accreditamento dell'ente finanziatore, non potrà chiedere eventuali interessi all'ente appaltante. Tale clausola è illegittima in quanto contraria all'art. 133 D.lgs 163/06, art. 142 e 144 DPR 207/10 (prima rispettivamente artt. 26 L. 109/94, art. 30 DM 145/2000 e art. 116 DPR 554/99), pertanto è una **clausola nulla**. In tal senso si è pronunciata, per una fattispecie identica, l'Autorità di vigilanza sui cc.pp. nel parere n. 124 del 22 giugno 2011.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto **viola gravemente le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici**, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

La presente deve considerarsi quale informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 243-*bis* del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm. ed ii.

**Al Sig. Assessore dott. Marco Venturi che ci legge, chiediamo di intervenire con i provvedimenti che riterrà più opportuni.**

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Catania, 17 ottobre 2011

Il Presidente

Andrea Vecchio

